

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente (Estensore)  |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi                      | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Gian Luca Greco                         | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario  |
| - Avv. Emilio Girino                            | Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato. |

nella seduta del 15 gennaio 2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF la società ricorrente ha esposto la seguente vicenda. La legale rappresentante della società ricorrente, titolare del conto corrente n. 838 è anche cointestataria dell'ulteriore conto corrente n. 2105, di tipo personale, acceso sempre presso l'odierna convenuta e in forza di tale situazione la medesima si trova a sottoscrivere spesso assegni a valere su entrambi i conti. In data 31.05.2012 la legale rappresentante dell'attrice traeva sul conto personale n. 2105 l'assegno n. 787-10 dell'importo di € 100.000,00 aggiungendo per errore al proprio nome e cognome anche la sigla della società di cui è amministratrice. Il Direttore della filiale consigliava alla stessa di richiamare l'assegno anziché invitarla a regolarizzarlo epurando la superflua dicitura apposta, tranquillizzando comunque la cliente. La stessa, pertanto, provvedeva a richiamare l'assegno. Il titolo le veniva quindi restituito dalla banca del beneficiario e la ricorrente ordinava in data 07.06.2012 un bonifico bancario del medesimo importo a favore del medesimo beneficiario. Nonostante il buon esito del richiamo, la società ricorrente veniva iscritta nella centrale di allarme interbancaria in data 14.06.2012 con conseguente revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni sino al 31.12.2012 per asserita mancanza di autorizzazione, senza che la resistente avesse informato di tale circostanza la cliente. A detta delle ricorrente, tale segnalazione è del tutto illegittima ed erronea in quanto l'assegno è stato emesso in proprio dalla titolare del conto su cui è stato tratto, l'aggiunta della sigla della società è solo un "plus irrilevante ai fini della regolarità del titolo" ed è stato prontamente richiamato dall'intermediario. Aggiunge che entrambi i conti correnti della ricorrente sono capienti, l'unico dubbio ammissibile sarebbe stato quello della scelta del conto corrente sul quale addebitare la somma.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel ricorso la ricorrente ribadisce che la segnalazione della società è illegittima e ha prodotto numerosi danni, derivanti soprattutto dall'impossibilità di accesso al credito e ai sistemi di pagamento revocati nonché al discredito commerciale. In particolare l'attrice non ha più potuto effettuare il pagamento nei confronti dei fornitori con assegni, com'era solita fare ed inoltre è stata costretta a richiamare 11 assegni emessi in favore dei propri dipendenti relativi alla retribuzione mensile e a postergare una domanda di mutuo che aveva in progetto ai fini della propria attività imprenditoriale.

Ricorda di aver provveduto a segnalare la questione all'intermediario tramite reclamo, riscontrato negativamente.

Pertanto la ricorrente ha chiesto all'ABF di disporre l'immediata cancellazione dall'elenco CAI e di condannare l'istituto al risarcimento dei danni patiti e patendi da liquidarsi anche in via equitativa nella cifra non inferiore ad € 7.000,00.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario convenuto ha esposto che la cliente è titolare del conto corrente n. 838 e la sua legale rappresentante è anche titolare del conto corrente personale n. 2105. Detta legale rappresentante della ricorrente in data 31.05.2012 traeva sul conto personale n. 2105 l'assegno n. 787-10 dell'importo di € 100.000,00, apponendo quale firma di traenza la denominazione della società insieme alla firma propria. Tale irregolarità non sarebbe stata sanabile con il richiamo del titolo, a norma di quanto stabilito dalle Circolari della Banca d'Italia n. 267596 del 21.11.2012 e 166009 del 11.07.2003. Il titolo veniva negoziato da un altro intermediario in data 31.05.2012, il giorno successivo veniva scambiato in stanza di compensazione e inviato all'odierna convenuta in data 4.6.2012. Al fine di andare incontro alla cliente, l'intermediario attendeva l'ultimo giorno utile (5.6.2012) prima di inviare il messaggio di impagato con causale 15 (soggetto non titolare di convenzione di assegno, firma sconosciuta), il quale determina la segnalazione automatica del nominativo nell'archivio CAI a carico della società ricorrente e, pertanto, la Banca non era obbligata ad informare la stessa.

In data 14.06.2012 veniva effettuata la segnalazione di revoca passiva nell'archivio CAI, la cui cancellazione era prevista per il 13.12.2012. Contrariamente da quanto affermato dalla ricorrente, nel periodo 31.05.2012 – 14.06.2012 il conto corrente 838 non presentava la copertura necessaria per il pagamento dell'assegno di € 100.000,00.

Ciò esposto la resistente ritiene che la segnalazione in CAI sia stata del tutto legittima e chiede, pertanto, di considerare infondato il ricorso e respingere la richiesta di risarcimento danni.

## DIRITTO

Giova premettere in merito alla richiesta di cancellazione dell'iscrizione della società attrice nella Centrale di Allarme che, dalla documentazione allegata dalle parti, emerge che il termine di validità della segnalazione è spirato il 13.12.2012; pertanto non vi è luogo a procedere circa la domanda di cancellazione.

Per quanto attiene alla domanda risarcitoria si deve considerare che nella vicenda sopra esposta la banca ha errato sia nei consigli che nella azione.

In effetti nulla nel caso in esame autorizzava la banca ad imputare l'assegno al conto della società e non a quello personale della traente cui corrispondeva il numero di conto e la firma di traenza.

L'ambiguità che poteva nascere dalla apposizione, a mano e non mediante timbro, della sigla della società al di sopra della firma di traenza era già stata chiarita al personale della banca e quindi nulla ostava all'addebito dell'assegno sul conto di pertinenza essendo autentica la firma di traenza.



In ogni caso è sicuramente erronea la causale della segnalazione che menziona la mancanza di autorizzazione alla emissione dell'assegno, infatti tale causale ricorre quando l'assegno è stato emesso nonostante non vi sia o si sia interrotto il rapporto o la convenzione che attribuisce al cliente l'autorizzazione ad emettere assegni. Nel caso specifico tale interruzione non si è verificata né in riferimento al conto rispetto al quale l'assegno è stato tratto né in riferimento al conto rispetto al quale l'assegno è stato bizzarramente riferito. Le parti hanno infatti disputato attorno ad un altro dato di fatto, ossia alla presenza di fondi sufficienti sul conto della società; ma, a parte le considerazioni già espresse al riguardo, è elementare che la mancanza di copertura è evento ben diverso rispetto alla mancanza di autorizzazione e che alle due causali corrisponde anche un ben diverso regime di segnalazione. E' corretto quindi quanto afferma l'intermediario convenuto circa la non necessità dell'avviso in caso di assegni emessi in mancanza di autorizzazione, ma nel caso di specie il problema sta a monte, ossia nel fatto che quello specifico assegno non poteva essere considerato emesso in mancanza di autorizzazione. Sorprende pertanto il fatto che né in sede di reclamo né in sede di ricorso la banca si sia resa conto della gravità degli inadempimenti da essa posti in essere rispetto al rapporto di conto corrente ed alla collegata convenzione di assegno.

Assunta pertanto la responsabilità contrattuale della banca, in riferimento al quantum del risarcimento richiesto si deve considerare che in caso di segnalazione illegittima il danno non può essere considerato comunque in re ipsa, ma deve essere constatato nelle concrete circostanze del caso. Nella fattispecie in esame rilevano sia la lesione del sistema dei pagamenti commerciali della ricorrente sia la lesione della sua reputazione di corretto pagatore. E' in effetti di immediata evidenza che il richiamo di assegni già emessi e la necessità di procedere per il periodo in cui ha avuto efficacia la sospensione ad adottare forme di pagamento alternative all'assegno bancario integra una lesione della capacità operative della ricorrente. Più grave appare la lesione della reputazione acquisita presso la clientela ed i fornitori abituali.

Accertata la sussistenza del danno è quindi ammissibile procedere alla sua quantificazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. attesa la estrema difficoltà di provare esattamente l'equivalente pecuniario dei pregiudizi patiti.

In riferimento a quanto sopra evidenziato ed in ulteriore riferimento ai criteri di determinazione del quantum del risarcimento dovuto, sembra equo al Collegio determinare in € 7.000 la somma dovuta.

### **PQM**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 7.000,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO